

Normativa e prassi

Pensione Inps e residenza all'estero: chiarimenti su rimborsi e agevolazioni

29 Agosto 2019

Non basta trasferirsi al Sud: per la sostitutiva del 7% occorre un reddito prodotto fuori confine. Per la restituzione di somme non dovute, invece, va presentata richiesta al Centro operativo di Pescara

pensi Il pensionato italiano residente in Spagna ha quattro anni di tempo, dalla data di applicazione della ritenuta fiscale operata dall'Inps, per richiedere il rimborso dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali, trattenute dall'ente previdenziale e non dovute in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Spagna.

Rimaniamo nella penisola iberica, ma cambiamo Stato. Il pensionato Inps, con residenza fiscale in Portogallo, non può beneficiare dell'agevolazione introdotta a favore dei non residenti "a riposo" che decidono di trasferirsi in un paesino del Mezzogiorno con meno di 20mila abitanti: presupposto del beneficio, infatti, è che i redditi sui cui è possibile applicare l'imposta sostitutiva siano di fonte estera.

L'Agenzia delle entrate, con le risposte n. **351/2019** e n. **353/2019**, torna ad affrontare problematiche fiscali relative a contribuenti residenti fuori confine con pensioni erogate dall'Istituto nazionale di previdenza.

Rimborso al pensionato residente in Spagna, è la Convenzione a stabilirlo

A proporre l'**interpello n. 351/2019** è un cittadino italiano residente fiscalmente in Spagna dal 2018. L'istante ha ricevuto a dicembre 2018 una comunicazione con la quale l'Inps lo informava di aver accettato la richiesta di detassazione dei redditi a partire dal 1° gennaio 2018, in conformità a quanto stabilito dalla **Convenzione Italia-Spagna** contro le doppie imposizioni.

Tuttavia, l'ente specificava che la detassazione sarebbe stata applicata soltanto dal 1° gennaio 2019 perché la contabilità 2018 era ormai chiusa.

Di conseguenza l'Inps, anche nel 2019, continua a trattenere le addizionali regionali e comunali degli enti locali relative al 2018, nonostante il pensionato risulti, dal 1° gennaio dello stesso anno, fiscalmente residente in Spagna

L'istante chiede se per recuperare le imposte pagate e non dovute sia corretto presentare domanda di rimborso al Centro operativo di Pescara.

L'Agenzia conferma che in base alla Convenzione stipulata tra Italia e Spagna la pensione Inps erogata al contribuente deve essere sottoposta a tassazione nella penisola iberica e non nel nostro Paese. Quindi, per quanto riguarda l'Irpef, l'istante può presentare richiesta di rimborso dell'imposta sui redditi trattenuta dall'Inps perché non dovuta. A cascata, visto che le addizionali regionali e comunali dipendono dal pagamento dell'Irpef, anche queste dovranno essere restituite al contribuente.

L'istante, per recuperare sia l'Irpef 2018 sia le addizionali trattenute nel 2019, relative al 2018, dovrà presentare, entro quarantotto mesi dall'applicazione della ritenuta fiscale, domanda di rimborso (articoli **37** e **38** del Dpr n. 602/1973), al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate (via Rio Sparto 21, 65100 Pescara), struttura competente per la gestione dei rimborsi e dei controlli dei contribuenti non residenti in materia di imposta sui redditi in applicazione delle norme interne e convenzionali sulle doppie imposizioni. L'istanza deve contenere l'attestazione della residenza nel Paese estero rilasciata dall'autorità competente e la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti da parte dell'istante.

Detto ciò, l'Agenzia precisa che tale soluzione è valida soltanto se il contribuente non è fiscalmente residente in Italia e se è un ex lavoratore del settore privato e, quindi, titolare di una pensione riconducibile all'ambito di applicazione dell'articolo 18 della Convenzione con la Spagna.

Al pensionato "pubblico" italiano non residente, invece, deve essere applicata la regola del successivo articolo 19, paragrafo 2, secondo il quale il reddito va sottoposto a tassazione nel Paese in cui viene prodotto (nel nostro caso in Italia e quindi in tale ipotesi non è dovuto alcun rimborso) salvo che il contribuente non sia di nazionalità spagnola, eventualità che attribuisce la tassazione esclusiva allo Stato di residenza.

Una terza ipotesi, prevista dall'articolo 21 ("Altri redditi"), paragrafo 1, prende in considerazione il pensionato ex lavoratore autonomo o imprenditore. In tal caso la pensione, come per il "privato", va sottoposta a imposizione esclusivamente nello Stato di residenza del contribuente (la Spagna nella vicenda oggetto dell'interpello) e, di conseguenza, è legittima la richiesta di rimborso.

Per la sostitutiva, il trasferimento dal Portogallo al Mezzogiorno non serve se la pensione è italiana

L'istante della **risposta n. 353/2019** è un pensionato Inps iscritto all'Aire e residente in Portogallo, nazione da cui ha ottenuto il riconoscimento dello stato di "Residente non abituale", condizione che lo esonera dal pagamento delle imposte sulla pensione per 10 anni.

Il contribuente chiede se, passati i cinque anni dallo scadere della residenza in Portogallo e rientrando in Italia, potrà beneficiare dell'agevolazione introdotta dalla legge di bilancio per il 2019 per favorire la rinascita economica e demografica di alcuni comuni, con meno di 20mila abitanti, delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia.

Il contribuente si riferisce all'articolo 1, **comma 273**, legge n. 145/2018, che ha inserito nel Tuir l'**articolo 24-ter**. La nuova disposizione consente ai pensionati non residenti, che decidono di trasferirsi in uno dei centri del Mezzogiorno individuati dalla norma, di optare per l'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria con aliquota al 7%, dei redditi, di qualsiasi categoria, erogati da un soggetto estero. La facilitazione è applicabile per tutti i periodi di validità dell'opzione.

Con il provvedimento del 31 maggio 2019 del direttore dell'Agenzia delle entrate sono state definite le modalità applicative dell'agevolazione e la fonte informativa per individuare i comuni con le caratteristiche previste dalla norma di riferimento (vedi articolo "**Pensione dall'estero e residenza in Italia = più sole e meno tasse**").

Tornando al quesito proposto, l'Agenzia ritiene che il contribuente non può usufruire dello sconto fiscale oggetto dell'interpello perché mancano i presupposti richiesti dall'articolo 24-ter del Tuir, secondo il quale i redditi agevolabili devono essere specificatamente erogati da soggetti esteri. Tale condizione non è riscontrabile nell'ipotesi in esame, visto che a pagare la pensione è l'Inps, ossia un soggetto residente in Italia, circostanza che esclude l'istante dalla possibilità di usufruire del beneficio.

di

r.fo.

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/pensione-inps-e-residenza-allestero-chiarimenti-rimborsi-e>